

Il giorno 30 Luglio 1951, nei locali dell'Associazione degli Industriali della Prov. di Modena si sono riuniti i Sigg. Baldacci Prof. Gaetano, Castiglioni Dr. Carlo per la società Ceramiche M. Corona stabilimento di Sassuolo, assistiti dal Rag. Armando Marcoaldi

e  
Mammi Adolfo, Ferrari Guerrino e Cuoghi Antonio per le maestranze aderenti alla C.d.L. sindacato ceramisti, assistiti dal Sig. Galavotti Mario Arturo e Zanoli Gemello della Camera Confederale del Lavoro

e  
Schianchi Leonida, Manzini Adelmo per le maestranze aderenti alla C. I.S.L. assistiti dai Sigg. Ninzoli Giuseppe e Paganelli Dr. Luigi.

Le parti nell'intento di stabilire normali rapporti aziendali si impegnano di agire nel rispetto del contratto di lavoro, degli accordi interconf. e aziendali vigenti, ad eccezione dell'accordo intervenuto colla C.I. il 21.7.1951 che le organizzazioni sindacali dei lavoratori non ritengono valido, perchè considerano il suo contenuto esorbitante dai compiti della C.I.

La Ditta nell'intento di creare un elemento di distensione nella risoluzione della vertenza, interpreta ed accetta la dichiarazione delle controparti come una disdetta di detto accordo.

- 1) Non oltre otto giorni dalle elezioni della C.I. saranno ripresi in esame i problemi di carattere interno tutt'ora pendenti, già resi noti alla Direzione dalla C.I. ~~III~~ dimissionaria, escludendo i problemi contrattuali di carattere Provinciale e Nazionale.
- 2) Per le ferie la parti si richiamano a quanto stabilito dall'Art. 19 del vigente contratto nazionale di lavoro;
- 3) La ditta regolerà la distribuzione dell'orario straordinario di lavoro a diversi reparti in base alle esigenze derivanti dalle trasformazioni aziendali in atto fra tre mesi, la Ditta, nel quadro della legge e delle disposizioni contrattuali, ridurrà allo stretto indispensabile la richiesta ~~III~~ di prestazione di lavoro straordinario, anche se ciò dovesse comportare l'assunzione di disoccupati;
- 4) La ripresa del lavoro avverrà gradualmente secondo le esigenze tecniche entro il 4 Agosto p.v.

---

Per i venti licenziamenti effettuati dalla Ditta, le parti concordano di adire la procedura di cui all'Accordo Interconfederale 18.10.50 sul licenziamento individuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

( F.to dai Sigg. di cui sopra )

CARTE G. NINZOLI

*l'original e' presso la  
Sig. in Rita Minoli*

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 Luglio 1951, nei locali dell'Associazione degli Industriali della provincia di Modena si sono riuniti i Sigg.

Baldacci Prof. Gaetano e Castiglioni Dr. Carlo per la Soc. CERAMICHE MARCA CORONA stabilimento di Sassuolo, assistiti dal Rag. Armando Marcolini

e

Manni Adolfo, Ferrari Guercino, Cuoghi Antonio per le maestranze aderenti alla Camera del Lavoro-sindacato Ceramisti, assistiti dal Sig. Galavotti Mario Arturo e Zanoli Gemello della Camera Confederale del Lavoro

e

Schianchi Beonide, Manzini Adolfo per le maestranze aderenti alla C.I.S.L., assistiti dai Sigg. Ninzoli Giuseppe e Paganelli Dr. Luigi.

Le parti nell'intento di stabilire normali rapporti aziendali, si impegnano di agire nel rispetto del contratto di lavoro, degli accordi interconfederali e aziendali vigenti, ad eccezione dell'accordo intervenuto con la Commissione Interna il 21 Luglio 1951 che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori non ritengono valido, perché considerano il suo contenuto esorbitante dai compiti della Commissione Interna.

La Ditta, nell'intento di creare un elemento di distensione nella risoluzione della vertenza, interpreta ed accetta la dichiarazione delle controparti come una disdetta di detto accordo.

1° non oltre otto giorni dalla elezione della nuova Commissione Interna saranno ripresi in esame i problemi di carattere interno tutt'ora pendenti, già resi noti alla Direzione dalla Commissione Interna dimissionaria, escludendo i problemi contrattuali di carattere provinciale o nazionale;

2) per le ferie, le parti si richiamano a quanto stabilito dall'art. 19 del vigente contratto nazionale di lavoro;

3°) la ditta regolerà la distribuzione delle ore straordinarie di lavoro ai diversi reparti in base alle esigenze derivanti dalle trasformazioni aziendali in atto. Fra tre mesi, la Ditta, nel quadro della legge e delle disposizioni contrattuali, ridurrà allo stretto indispensabile la richiesta di prestazioni EHEK di lavoro straordinario, anche se ciò dovesse comportare l'assunzione di disoccupati;

4°) la ripresa del lavoro avverrà gradualmente secondo le esigenze tecniche entro il 4 Agosto p.v..

Per i venti licenziamenti effettuati dalla Ditta, le parti concordano di adire la procedura di cui all'accordo interconfederale 18 Ottobre 1950 sui licenziamenti individuali.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Manni Adolfo*

*Gaetano Baldacci*

*Mario Galavotti*

*Luigi Paganelli*